



COMUNE DI CONDOVE



Regolamento comunale pascoli

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 16.02.2016

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina l'esercizio del pascolamento delle superfici inerbite e della gestione degli alpeggi posti sopra i 1200 m s.l.m. nel territorio del Comune di Condove. Il Comune può applicare il Regolamento anche alle proprietà comunali poste ad altitudine inferiore.

ART. 2 REGIME NORMATIVO

2.1 I presupposti giuridici del presente Regolamento sono:

- Codice Civile.
- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e s.m.i. .
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia.
- Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici (e annesso regolamento regionale quando sarà disponibile).
- Ogni altra normativa attinente negli ambiti di sicurezza del lavoro, previdenziale, assistenziale ed assicurativo.

2.2 Su tutti i pascoli del territorio comunale devono inoltre essere rispettate le prescrizioni legate al pascolamento e alla gestione dei pascoli e degli alpeggi contenute nelle seguenti norme:

- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" Art. 45 e Art. 46 (e ss. mm. ii.).
- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", in particolare gli art. 8 e art. 14.
- Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) " art. 6 e Allegato B.
- Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Art. 6 e art. 10.
- Piani Pastoralis Aziendali approvati anche dal Comune.

ART. 3 COMMISSIONE PASCOLI

3.1 Il Comune istituisce la "Commissione pascoli" con il compito di fornire pareri tecnici consultivi e propositivi in materia di pascoli e alpeggi. Alla Commissione pascoli sono inoltre attribuiti i compiti definiti nei successivi articoli del presente Regolamento.

3.2 La Commissione è costituita da:

- Sindaco e/o Consiglieri delegati;
- Il responsabile dell'Ufficio Tecnico settore patrimonio;
- Il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale
- Consulente tecnico del Comune, nominato dall'Amministrazione;
- Rappresentante del Corpo statale di pubblica sicurezza con competenza in materia (n.1);
- Rappresentanti delle Associazioni di Categoria agricole (n.1 per ciascuna, previo invito del Comune);
- Rappresentanti dei Consorzi montani (n.2).

3.3 La Commissione si riunisce almeno due volta l'anno (di cui una prima entro e non oltre il 1 marzo per collocare le richieste di uso civico, definire i Comprensori di pascolo e i Carichi Massimi Monticabili e, una seconda, in autunno al fine di effettuare una valutazione consuntiva) e ogni qualvolta si renderà necessario discutere tematiche inerenti i pascoli e gli alpeggi, anche eseguendo sopralluoghi di campo.

3.4 La convocazione della Commissione pascoli e la stesura dell'Ordine del giorno sono prerogative del Comune.

TITOLO II NORME INERENTI I PASCOLI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 4 DELIMITAZIONE DEI COMPENSORI DI PASCOLO

4.1 Le superfici inerbite poste sopra i 1200 m s.l.m. dell'intero Comune di Condove (di proprietà pubblica e privata) sono suddivise in Comprensori di pascolo, costituenti unità gestionali autonome, delimitati conformemente alle consuetudini e in funzione dei titoli di conduzione degli alpeggiatori.

4.2 La delimitazione provvisoria dei Comprensori di pascolo su base cartografica è demandata alla Commissione pascoli entro il 1 marzo. L'Amministrazione comunale provvede a comunicare a tutti gli interessati tale delimitazione.

4.3 Gli aventi diritto possono presentare alla Commissione, entro il 31 marzo, osservazioni sui confini dei Comprensori.

4.4 La Commissione pascoli esamina le eventuali osservazioni pervenute definendo, a suo insindacabile giudizio, la delimitazione definitiva dei Comprensori di pascolo. Detta delimitazione è valida sino a che non intervengono modifiche tali da richiederne la revisione.

4.5 Qualora un proprietario non intenda permettere il pascolamento di particelle di sua proprietà incluse in un Compensorio di pascolo deve: a) comunicarlo per scritto al Comune entro il 31 gennaio, b) diffidare l'alpeggiatore a propria cura, c) segnalare in modo evidente sul territorio le singole particelle interdette al pascolamento. La mancata attuazione delle disposizioni comporta l'automatica computazione entro i Comprensori di pascolo delle particelle pascolabili di proprietà privata.

ART. 5 DIRITTI DEI PROPRIETARI PRIVATI

5.1 I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo stabilito dal Regolamento. Il pascolamento non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà a motivo del solo pascolamento, o di eventuali rivalse per miglioramenti di fondo e strutture che, se dovessero rendersi necessari, devono essere condivisi ed autorizzati dai proprietari.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL CARICO MASSIMO MANTENIBILE (CMM) NEI COMPENSORI DI PASCOLO

6.1 Il carico di bestiame degli atti inerenti pascoli e gli alpeggi è espresso in Unità Bovino Adulto (UBA) con il relativo riferimento temporale. La conversione da capi in UBA è effettuata adottando i seguenti coefficienti:

Specie e categoria	Coefficienti di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1.00
Bovino da sei mesi a due anni	0.60
Bovini ed equini fino a sei mesi	0.00
Ovini e caprini	0.15

6.2 L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento e il passaggio tra fasce di età durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del Carico Massimo Mantenibile (CMM).

6.3 La definizione dei Carichi Massimi Mantenibili all'interno dei Comprensori di pascolo è demandata alla Commissione pascoli. La Commissione definisce il Carico Massimo Mantenibile dei Comprensori analizzando dati provenienti da

fonti ufficiali e/o da dati in possesso del Comune. Al verificarsi di nuove esigenze o situazioni la Commissione pascoli può modificare i CMM. La Commissione può altresì, in casi motivati, imporre un Carico più basso del CMM.

6.4 In Comprensori di particolare complessità nella definizione dei confini, la Commissione procede alla definizione del Carico Massimo Mantenibile, a suo insindacabile giudizio, anche in funzione della disponibilità di pascoli comprovata da titoli di conduzione dei singoli alpeggiatori.

6.5 Gli alpeggiatori, qual ora ritenessero non congruo il CMM individuato dalla Commissione, possono dotarsi di Piano di Pascolamento Aziendale (PPA) comprendente l'intero Comprensorio di pascolo, redatto da professionisti abilitati. La Commissione valuta quanto riportato nei PPA riservandosi di recepire il CMM proposto.

ART. 7 LIMITI TEMPORALI DI PERMANENZA IN ALPEGGIO

7.1 Il pascolamento può essere esercitato su tutti i pascoli del territorio comunale, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, entro i limiti temporali indicati dalle vigenti normative regionali.

7.2 La Commissione pascoli valuta annualmente la necessità di modificare i termini di monticazione (entro il 1 maggio) e di demonticazione (entro il 1 ottobre) in funzione all'andamento termo-pluviometrico.

7.3 Gli alpeggiatori possono presentare alla Commissione pascoli richiesta scritta di variazione dei termini temporali di pascolamento corredandola da una relazione tecnica che ne comprovi la fondatezza. La richiesta va presentata su carta semplice almeno 10 giorni prima dei limiti temporali per cui è richiesta la deroga. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione pascoli, emana, in caso di accoglimento, motivata ordinanza.

7.4 Il periodo minimo di monticazione è di 80 giorni, fatte salve cause di forza maggiore documentabili, determinazioni in deroga della Regione Piemonte o della Commissione pascoli.

7.6 Si rimarca l'obbligo, ogniqualvolta venga trasferito del bestiame dal e al territorio comunale, di presentare al Comune la documentazione ufficiale attestante lo spostamento.

ART. 8 OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI LA GESTIONE DEI PASCOLI PRIVATI E PUBBLICI

8.1 Sui pascoli dell'intero territorio comunale di Condove debbono essere rispettati i seguenti obblighi:

- Uniformarsi a tutte le normative vigenti.
- Non superare il CMM dei Comprensori di pascolo.
- Non monticare meno del 50% del CMM indicato annualmente dalla Commissione pascoli.
- Rispettare i termini temporali di monticazione e di demonticazione.
- Effettuare il pascolamento turnato o razionato dei bovini con l'ausilio di recinzioni mobili elettrificate a basso voltaggio adeguatamente segnalate con appositi cartelli (tutte le recinzioni devono essere rimosse al termine del periodo di permanenza in alpeggio).
- Effettuare il pascolamento guidato degli ovicaprini con l'ausilio di cani pastore.
- Stabbiare gli ovicaprini mettendo in atto le misure di protezione dagli attacchi di canidi.
- Praticare, negli alpeggi in cui il bestiame pernotta in stalla, la fertirrigazione.
- Richiede l'autorizzazione al Comune per la posa di abbeveratoi o altre attrezzature pastorali fisse. La Commissione si riserva di fornire indicazione in merito alla tipologia di abbeveratoi e ai materiali impiegabili.

8.2 Sui pascoli dell'intero territorio comunale di Condove devono essere rispettati i seguenti divieti:

- Sconfinare con il bestiame in Comprensori gestiti da altri alpeggiatori.
- Lasciare il bestiame privo di sorveglianza o al di fuori di recinzioni elettrificate.
- Pascolare aree chiuse da ordinanze comunali o da Autorità Pubbliche competenti per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) o di miglioramento pascoli od altre aree opportunamente delimitate (nulla è dovuto al Concessionario a titolo di danno e indennizzo).
- Pascolare aree interessate da provvedimento di divieto, anche se temporaneo, a tutela della fauna e della flora emessi dal Comune o da enti Sovra comunali (previo parere della Commissione pascoli).

- Effettuare stabbiature e mandrature sulla medesima superficie per più di 7 giorni consecutivi.
- Effettuare stabbiature e mandrature a meno di 20 m da fabbricati abitabili.
- Ostacolare con le recinzioni la viabilità (strade, piste, sentieri). Su piste e sentieri sono ammesse interruzioni temporanee a condizione che siano realizzati appositi cancelli che consentono l'agevole transito di ciclisti e pedoni.
- Impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame (il divieto vige dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento).

TITOLO III NORME INERENTI I PASCOLI PUBBLICI

ART. 9 USO CIVICO DEI PASCOLI COMUNALI

9.1 L'uso civico di pascolo vige sulle particelle catastali di proprietà del Comune di Condove riportate nel Decreto di Assegnazione a Categoria del 5/02/1935 per il Comune Censuario di Mocchie e nel Decreto di Assegnazione a Categoria del 7/10/1940 per il Comune Censuario di Frassinere.

9.2 Il diritto all'esercizio dell'uso civico di pascolo spetta ai cittadini residenti nel Comune Censuario (non è sufficiente la residenza nel Comune Amministrativo di Condove) da almeno 36 mesi alla data della richiesta di residenza e che mantengono il bestiame di proprietà sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare da analogo periodo (definiti "allevatori residenti con bestiame stanziale"). Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione tra 2 o più soci, l'uso civico è godibile se tutti i soci sono residenti e con bestiame stanziale nel Comune Censuario da almeno 36 mesi.

9.3 Il diritto di uso civico di "pascolativo" può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame stanziali di proprietà.

9.4 Gli aventi diritto di uso civico vantano assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli Comunali. L'assegnazione è assoggettata a una "tassa pascolo" definita dalla Commissione (che può convertirla, in parte, in lavori di manutenzione del territorio e/o di miglioramento del pascolo concordati preventivamente con Il Comune).

9.5 Gli allevatori interessati e in possesso dei suddetti requisiti devono far pervenire al Comune, entro e non oltre la data del 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza redatta in carta semplice con allegato l'estratto del Fascicolo Aziendale nelle parti riguardanti il numero e la tipologia del bestiame di proprietà e le particelle a pascolo in disponibilità nel Comune di Condove.

9.6 Coloro che, nel termine indicato, non hanno fatto pervenire l'istanza sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio dell'uso civico.

9.7 La Commissione pascoli, tenendo conto del carico di UBA stanziali di ciascun richiedente, assegna i pascoli, a suo insindacabile giudizio, entro il 1 marzo.

9.8 La concessione di uso civico ha la durata di 6 anni.

9.9 I fabbricati d'alpe di proprietà comunale non sono assegnati a uso civico.

ART. 10 CONCESSIONE DEI PASCOLI E DEI FABBRICATI D'ALPE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ALLEVATORI FORANEI

10.1 Nel caso in cui le richieste degli aventi diritto di uso civico siano inferiori alle disponibilità di pascoli di proprietà comunale (o in seguito a una verifica presuntiva), l'eventuale eccedenza ("pascoli esuberanti") può essere concessa dal Comune ad allevatori non residenti e non stanziali (allevatori "foranei"). La gestione dell'eccedenza del pascolo è effettuata, di norma, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica. L'uso è concesso per il solo pascolamento.

10.2 La gara è espletata con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune valuta caso per caso i criteri adottare e i pesi da attribuire.

- 10.3 Il Comune concede i pascoli (e, quanto presenti, i fabbricati) per un periodo di norma non inferiore ai 6 anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per esigenze amministrative del Comune (non sono ammesse altre motivazioni per la concessione di proroghe). Affidamenti più brevi possono essere effettuati per allinearne le scadenze delle concessioni nel caso il Comune ritenga opportuno perseguire l'accorpamento di due o più lotti pascolivi.
- 10.4 Il Comune di riserva di derogare alla procedura sopra descritta e procedere con trattativa diretta nel caso di concessione di pascoli con superficie inferiore a 20 ha pascolabili netti.
- 10.5 Il Comune, al fine di migliorare la gestione dei pascoli e valorizzare il patrimonio, può, in collaborazione con i proprietari privati, valutare di procedere ad affidamenti congiunti pubblico - privato dei pascoli.
- 10.6 Possono partecipare alla gara: a) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati; b) le cooperative agricole; c) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto a). Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, pari alla durata del periodo di concessione. Sono ammessi concorrenti singoli i raggruppamenti di imprese secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.
- 10.7 Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in più associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
- 10.8 Sui pascoli soggetti a uso civico, per giustificati motivi di richiesta, il Comune ha la facoltà di rescindere in parte o per intero il contratto al Concessionario dei pascoli esuberanti con il semplice preavviso entro il 1 marzo senza nulla dovere a titolo di danno o di indennizzo per la mancata utilizzazione del pascolo.

ART. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

- 11.1 Gli aventi diritto possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni comunali ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI DEI PASCOLI COMUNALI

- 12.1 Tutte le imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario, il quale deve produrre all'atto della stipula del contratto i seguenti documenti:
- Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Condove, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni. La suddetta garanzia va prodotta prima della stipula del contratto e deve espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il Concessionario non dovesse versare entro 60 giorni sull'apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminategli o la rata del canone di concessione o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, il Comune può attingere alla garanzia.
 - Idonea Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose.
 - Copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva.
- 12.2 In caso di carente, irregolare redazione e/o presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, la

medesima non è regolarizzata definitivamente e la concessione affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento od altro.

ART. 13 PREDISPOSIZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO DI COCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE GARA

- 13.1 Entro i termini previsti dalla normativa vigente dall'approvazione del verbale di gara, è predisposto apposito contratto riguardante la concessione dei pascoli.
- 13.2 Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito e in assenza di comunicazione scritta di giustificazione, il Comune ha facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 13.3 In caso di risoluzione anticipata ai sensi di legge da parte del Concessionario o per inadempienze del medesimo il Comune può decidere se riassegnare il pascolo con un nuovo bando di gara oppure concedere l'assegnazione al concorrente a scalare in graduatoria.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI

- 14.1 Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato dal concessionario annualmente in due rate: il 50% entro il 30 maggio e il 50% a saldo entro e non oltre l'11 novembre (San Martino).
- 14.2 Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, può essere soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 03 maggio 1982, n. 203. Il Comune comunica l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate successive.
- 14.3 Il Comune, ad aggiudicazione avvenuta e su richiesta scritta del Concessionario (con allegato il progetto delle opere di miglioramento previsti in sede di offerta), si riserva la facoltà di scomputare una quota dal canone non superiore al 80%.
- 14.4 Per qualunque intervento sui pascoli, sui fabbricati o sugli impianti di proprietà comunale eseguito del Concessionario senza l'autorizzazione preventiva del Comune, il Concessionario non ha diritto a compenso alcuno.
- 14.5 Il canone di spettanza comunale può essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora il Concessionario adotti un Piano di Pascolamento Aziendale approvato dal Comune.
- 14.6 Il canone aggiornato può essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture e alla viabilità di servizio eseguite dal Comune (senza che al Concessionario debba essere riconosciuto alcun compenso per gli eventuali intralci nell'esecuzione dei lavori).

ART. 15 CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI

- 15.1 Alla consegna e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli di proprietà comunale la Commissione pascoli effettua un sopralluogo inteso a verificare lo stato dei fabbricati, degli impianti annessi e della cotica erbosa. Al termine del sopralluogo viene redatto il verbale (di consegna e di riconsegna) in contraddittorio con il Concessionario contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni e/o miglioramenti.
- 15.2 La Commissione pascoli si riserva inoltre di effettuare uno o più sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli e la corretta gestione delle proprietà comunali ed il rispetto di obblighi e divieti. Al termine dei sopralluoghi viene redatto il verbale contenente gli elementi utili a quantificare eventuali danni e/o miglioramenti e, se necessario, l'imposizione di prescrizioni tecniche in merito alla modalità di conduzione dei pascoli ed alle riparazioni ordinarie da eseguire oltre a eventuali sanzioni.
- 15.3 Nel caso fossero previsti lavori di manutenzione dei fabbricati o di miglioramento dei pascoli a carico del Concessionario la Commissione pascoli può effettuare dei sopralluoghi, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto riportato nel contratto di concessione. Al termine

dei sopralluoghi viene redatto il verbale in cui sono annotati eventuali ritardi e/o quantificate le discrepanze rispetto al progetto.

ART. 16 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DEI PASCOLI COMUNALI

16.1 Il Concessionario deve inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- Gestire direttamente (in prima persona) l'alpeggio e il bestiame. Nel caso la gestione sia demandata in parte a salariati, all'atto della monticazione il Concessionario deve consegnare in Comune copia dei contratti di lavoro.
- Effettuare il pascolamento di tutte le superfici assegnate.
- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi manutentivi straordinari su fabbricati e pascoli.
- Mantenere locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli nel massimo ordine, pulizia ed efficienza eseguendo le riparazioni ordinarie secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. Il Concessionario deve eseguire tempestivamente le riparazioni ordinarie.
- Effettuare, all'atto della demonticazione, le operazioni necessarie per il mantenimento del bene nel periodo invernale.
- Realizzare, a proprio carico e spese, gli interventi indicati nel bando di gara e nel capitolato di gestione.
- Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del Concessionario dai pascoli e dai fabbricati (ad eccezione di quelli per cui nel contratto è previsto il passaggio di proprietà al Comune).
- Negli alpeggi in cui è richiesta la caseificazione:
 - Caseificare il latte proveniente dalla mungitura in alpeggio per periodo di almeno 60 giorni;
 - Aderire al marchio di denominazione comunale "Toma di Condove". Qualora, durante la durata della concessione, venisse elaborato un disciplinare tecnico di produzione, l'aggiudicatario si deve impegnare a rispettarlo e ad apporre il marchio di protezione registrata sui prodotti caseari prodotti e sulla carta di confezionamento;
 - Partecipare alla Fiera della Toma di Condove con uno stand per la vendita dei propri prodotti di alpeggio;
 - Aderire a ricerche e sperimentazioni promosse dal Comune volte a valorizzare i prodotti di alpeggio.
- Concedere al Comune di Condove le immagini relative al pascolamento e all'attività di caseificazione ad uso documentaristico e divulgativo. Aderendo alla concessione del pascolo, l'aggiudicatario autorizza tramite liberatoria la diffusione web e a mezzo stampa del materiale rinunciando a qualunque diritto su di esso e cedendolo pertanto in forma assolutamente gratuita.

16.2 Il Concessionario deve rispettare, oltre a quelli indicati nel precedente articolo, i seguenti divieti:

- E' escluso il rinnovo tacito e pertanto la concessione cessa di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o di disdetta.
- Subaffittare o cedere (né tutto né in parte) in ogni forma la gestione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale.

ART. 17 GESTIONE DEI PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

17.1 Le entrate derivanti dalla gestione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate, in osservanza della normativa vigente, prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare di uso civico, quali:

- miglioramento dei pascoli e delle strutture e infrastrutture annesse;
- miglioramento e tutela dell'ambiente montano;
- sostegno all'associazionismo legato alla montagna ed ai pascoli;
- sostegno delle iniziative riguardanti la divulgazione delle attività di alpeggio.

TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18 SANZIONI INERENTI L'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI E PRIVATI

18.1 In caso di inosservanza del Regolamento sui pascoli di proprietà pubblica e privata si applicano le seguenti sanzioni (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie).

- € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti.
- € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di monticazione al di fuori dei periodi di monticazione indicati nel presente Regolamento
- € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D. Lgs. 267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal pascolo di cui si hanno i titoli di conduzione dal Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- Mancato rispetto degli obblighi e dei divieti del Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 1000 per ogni divieto o obbligo non rispettato.

ART. 19 VIGILANZA E SANZIONI INERENTI L'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI

19.1 La vigilanza sull'osservazione del Regolamento pascoli e le violazioni annesse dei pascoli sottoposti a uso civico sono sanzionate secondo quanto riportato nell'Art. 17 della L. R. 2/12/2009, n.29.

19.2 Oltre a quanto sopra, si applicano anche le seguenti sanzioni:

- Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
- Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal Concessionario in fase di gara: in misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare delle opere e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
- Mancato rispetto degli obblighi e dei divieti del Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 1000 per ogni divieto o obbligo non rispettato.

ART. 20 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

20.1 La risoluzione del contratto di concessione di pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi:

- Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta (in tal caso non si procede all'attivazione della concessione).
- Subaffitto.
- Mancato pagamento della fidejussione.
- Mancato pagamento del canone di concessione annuo entro il 1 marzo dell'anno successivo. Passato tale termine il Comune provvede inoltre a incamerare la cauzione versata nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- Assenza di pascolamento o sottocarico (carico monticato inferiore al 50% del CMM) accertato, per due anni consecutivi dei pascoli dati in concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sotto-caricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non legati alla volontà dell'aggiudicatario (morte o malattia grave dell'aggiudicatario o dei suoi familiari, eventi calamitosi che danneggino i fabbricati o il pascolo).
- Sovraccarico (carico monticato superiore del 20% del CMM) accertato, per due anni consecutivi, dei pascoli dati in concessione.

- Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato d'alpeggio o nel bando di gara riguardo normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale.
- Mancato rispetto, accertato e reiterato per due volte e per la medesima inadempienza e nello stesso anno di monticazione, di qualunque norma, impegno, obbligo o divieto (escluse quelle riportate nel punto precedente) contenute nel presente Regolamento, nel capitolato d'alpeggio e nel bando di gara.
- Mancata realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal Concessionario oltre i 365 giorni dalla scadenza concordata o realizzazione difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto,.
- Mancato reintegro della garanzia fidejussoria nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte alle inadempienze del Concessionario.
- Qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali.
- Morte del Concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
- Per fallimento del Concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.
- Per altri eventuali casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.

20.2 E' prevista la facoltà del Concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando appena possibile al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, la propria intenzione allegando la documentazione con comprovi il motivo di tale decisione.
- Qualsiasi altro motivo personale comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell'inizio del periodo di pascolamento.

ART. 21 NORME FINALI E TRANSITORIE

21.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente anche se qui non espressamente richiamata.

21.2 Il Comune o la Commissione pascoli, di fronte a situazioni oggettive non previste, riscontrino la necessità di concedere deroghe, imporre obblighi o divieti possono procedere all'approvazione di modifiche temporanee al fine di permettere la corretta gestione e la sollecita risoluzione di problemi.

21.3 La Commissione pascoli, nel primo anno di insediamento, può operare in deroga alle scadenze temporali indicate nel Regolamento pascoli.